



Luigi Renna

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI CATANIA

Il santuario è il luogo sacro «ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo» (can. 1230 CIC) e dove ai medesimi fedeli si offrono «con maggiore abbondanza i mezzi della salvezza, annunciando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucarestia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare» (cf can. 1234 §1 CIC).

Vista la lettera del 18 febbraio 2025, con la quale il Reverendi Parroci e Diaconi del Vicariato VIII, attestando l'antica e speciale devozione dei fedeli alla Vergine Maria venerata con il titolo di *Maria Santissima degli Ammalati* presso l'omonima chiesa in Misterbianco, chiedono l'elevazione di quest'ultima a santuario;

visti i canoni 1230-1234 del Codice di diritto canonico;

tenuto conto dell'Istruzione in materia amministrativa emanata dalla Conferenza episcopale italiana il 1° settembre 2005, nn. 136-138;

DECRETO

L'EREZIONE A SANTUARIO

DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA DEGLI AMMALATI

IN MISTERBIANCO.

Il santuario, che conserverà il medesimo titolo, sarà retto canonicamente dallo Statuto, qui unito, da me contestualmente approvato.

Dato in Catania, dal Palazzo Arcivescovile, il 22 febbraio 2025, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, *quarto di episcopato*.

Il Cancelliere Arcivescovile

San Roberto Interbini



+ *Luigi Renna*
✠ Luigi Renna

STATUTO
SANTUARIO «MARIA SANTISSIMA DEGLI AMMALATI»
IN MISTERBIANCO

Articolo 1
(Natura)

La chiesa dedicata a *Maria Santissima degli Ammalati* in Misterbianco, via Madonna Ammalati Traversa, è stata elevata a santuario diocesano con il medesimo titolo, con personalità giuridica canonica pubblica, mediante decreto del 22 febbraio 2025, a firma di S.E.R. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo metropolita di Catania, a motivo della peculiare pietà che muove numerosi fedeli in pellegrinaggio verso tale luogo sacro (cf cann. 1230 e 1232 §1 CIC).

Articolo 2
(Fini)

- §1. I fini di detto santuario sono quelli di custodire la memoria della Vergine Maria e della sua speciale protezione verso gli ammalati, nonché la pietà popolare mariana, a servizio e per il bene dei fedeli, offrendo con maggior abbondanza occasioni di ascolto della Parola di Dio e incrementando la vita liturgica soprattutto con la celebrazione della Santa Eucaristia e della Riconciliazione (cf can. 1234 §1 CIC).
- §2. Il santuario si pone come un importante punto di riferimento diocesano per tutte le iniziative relative al culto della Madonna degli Ammalati, volte a favorirne la diffusione, come i pellegrinaggi, garantendo sempre l'ecclesialità e il coordinamento delle varie iniziative.

Articolo 3
(Rettore)

- §1. Il Rettore del santuario coincide *ipso facto* con il Parroco *pro tempore* della parrocchia *Santa Maria delle Grazie* in Misterbianco. Pertanto non è richiesta una nomina distinta come Rettore del santuario da parte dell'autorità ecclesiastica, la quale, tuttavia, udito il parroco e il vicario foraneo, può nominare liberamente un altro presbitero.
- §2. Al Rettore spetta curare specialmente la celebrazione del culto per i fedeli che si recano in pellegrinaggio nel santuario, anche con la collaborazione di altri (presbiteri, diaconi, membri di vita consacrata, laici) la quale, se stabile, richiede il mandato dell'Ordinario diocesano conferito previo parere del Rettore.



- §3. Il Rettore avrà cura di conservare in modo visibile e custodire con sicurezza in un luogo adatto le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari (cf can. 1234 §2 CIC).
- §4. Il Rettore promuove le iniziative tendenti a reperire fondi, pubblici e privati per le necessità patrimoniali e pastorali delle attività del santuario.

Articolo 4 (*Indulgenza*)

Potranno acquistare l'indulgenza plenaria, alle condizioni stabilite dal diritto, i fedeli che visiteranno il santuario in occasione della memoria liturgica di *Maria Santissima degli Ammalati*, ossia la seconda domenica di settembre (a partire dal mercoledì precedente fino al lunedì successivo), oppure una volta all'anno in un giorno scelto dal singolo fedele, oppure che prenderanno parte a un pellegrinaggio collettivo.

Articolo 5 (*Patrimonio*)

- §1. Il patrimonio del santuario è costituito dai beni mobili già di sua proprietà. Esso potrà essere incrementato con eredità, lasciti, legati, donazioni, oblazioni ed altri tipi di erogazioni a tal scopo destinati, ma intestati alla parrocchia *Santa Maria delle Grazie* in Misterbianco.
- §2. Il santuario svolge la propria attività con le rendite del patrimonio e con ogni altra entrata destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi delle iniziative promosse dal santuario.
- §3. Il santuario può svolgere anche attività volte ad accogliere i pellegrini e a favorire la loro crescita spirituale e morale anche attraverso vendita di articoli religiosi, libri audiovisivi e materiale analogo.
- §4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione e utili, nonché fondi, riserve o capitali, senza il previo consenso scritto dell'Ordinario diocesano.

Articolo 6 (*Amministrazione dei beni*)

- §1. Il Rettore del santuario, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante canonico dell'ente, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, a norma del diritto canonico e del presente Statuto, in collaborazione con il Consiglio per gli Affari Economici della suddetta parrocchia *Santa Maria delle Grazie*.
- §2. È compito di tale Consiglio:
- a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, rispettivamente entro il 31 ottobre e il 31 marzo dell'anno interessato;
 - b) provvedere a ogni attività amministrativa circa il retto funzionamento del santuario.



§3. Per la gestione amministrativa, legale e fiscale, previo parere del Consiglio per gli Affari Economici parrocchiale, il Rettore si potrà avvalere della collaborazione di professionisti di sua fiducia, di provata fede, moralità e capacità.

§4. Per ogni adunanza è redatto un verbale, firmato dal presidente e segretario, e approvato nella seduta successiva. I verbali e i libri contabili sono custoditi nell'archivio della Parrocchia.

Articolo 7
(*Modifiche*)

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Arcivescovo di Catania, sentito il Rettore del santuario, anche su proposta di quest'ultimo.

Articolo 8
(*Soppressione*)

Spetta unicamente all'Arcivescovo di Catania sopprimere il santuario. In caso di estinzione del santuario il patrimonio da questo posseduto sarà devoluto con decreto dell'autorità ecclesiastica alla chiesa medesima o alla parrocchia *Santa Maria delle Grazie*.

Articolo 9
(*Rinvio*)

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.

